

N. R.G. 1303/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO**

**Sezione Unica Promiscua**

**VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1303/2019**

tra

[REDACTED]

**ATTORI**

e

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO**

[REDACTED]

**CONVENUTA**

Oggi **13 settembre 2021** , h **09.00** innanzi al giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis, ha inizio l' udienza , che viene celebrata in trattazione scritta , secondo il paradigma delineato dall' art 221 co d l n 34 / 20 e come da previsione dell' art 7 d l n 105 / 21

**Il giudice**

Lette le note depositate dalle parti ,  
decide come da sentenza resa ai sensi dell' art 281 *sexies* cpc , di cui non viene data lettura a causa della celebrazione da remoto del procedimento e che viene depositata in data odierna .  
Verbale chiuso alle h 15.00 .

**Il giudice**

**dott. Riccardo De Mutiis**



normativa sulla trasparenza bancaria e con gli artt 117 t.u.b. /125 t.u.b., 1283 , 1346 e 1418 c.c. e infine – prevedeva ed applicava interessi in misura illegittima .

Sulla base di tali premesse [REDACTED] rassegnavano le seguenti conclusioni :

**IN VIA PRINCIPALE**

1. *accertare e dichiarare l'usurarietà del taeg e dei tassi pattuiti nel contratto di mutuo di mutuo ipotecario n. 103775 del rep. num 20340 del 8 luglio 1999 in quanto eccedenti il tasso soglia pubblicato dal ministero del tesoro nel trimestre 1° luglio – 30 settembre 1999 della categoria di credito "mutui fondiari con garanzie reali" nonché delle successive modifiche pattuite con l'atto notarile num 20199 del num rep.3949 del 25/03/2002 in quanto eccedenti il tasso soglia pubblicato dal ministero del tesoro nel trimestre 1° gennaio – 31 marzo 2002 della categoria di credito "mutui fondiari con garanzie reali" ai sensi della legge 108 del 7 marzo 1996;*
2. *dichiarare ai sensi dell'art.1419,2° comma, del codice civile, la nullità parziale del contratto di mutuo di cui è causa intestato agli attori,nella parte relativa alla clausola che prevede la pattuizione usuraria degli interessi corrispettivi in aggiunta agli interessi di mora poiché contraria a norma imperativa;*
3. *dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c., 2° comma, non dovuti gli interessi pattuiti nel contratto di mutuo intestato agli attori, in quanto usurari e,per l'effetto;*
4. *condannare la convenuta all'azzeramento degli interessi pattuiti per effetto della nullità parziale della clausola di cui al punto 2) e,conseguentemente;*
5. *condannare la convenuta alla restituzione della quota degli interessi già pagati dal mutuatario rilevabile dalle ricevute prodotte dalla prima rata del 31.8.2011 e sino all'ultima pagata del 31.01.2014,ammontanti a complessivi € 46.693,69,e delle quote interessi successive che verranno pagate sino alla chiesta sospensione del pagamento;*
6. *condannare la convenuta, per effetto della nullità parziale del contratto di mutuo in relazione alla clausola che prevede la pattuizione degli interessi usurari, alla continuazione dell'ammortamento sino alla data dell'ultima rata ed a percepire il solo capitale residuo così come indicato, rata per rata, nella quota capitale di ciascuna rata calcolata nel piano di ammortamento allegato al mutuo di cui è causa escludendo gli interessi; in via subordinata e gradata*
7. *accertare e dichiarare nulla ai sensi dell'art.1419 2°comma, c.c. per indeterminatezza ai sensi del 1346 c.c. (e/o con la miglior formula) della clausola del contratto di mutuo di cui è causa acceso dagli attori in data relativa alla pattuizione del saggio di interessi;*
8. *dichiarare, per effetto della indeterminatezza della clausola di previsione degli interessi di cui al punto 2) l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 117 t.u.b. (il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione) o in via alternativa del solo tasso legale ai sensi del 3° comma dell'art. 1284 c.c.;*
9. *condannare in convenuto istituto bancario al rimborso in favore dell'attore della somma di € 26.872,22 quale differenza tra l'importo degli interessi pagati e l'importo degli interessi dovuti a seguito del ricalcolo del monte interessi secondo i criteri indicati dall'art. 117 t.u.b. o della somma maggiore o minore accertata a seguito di disposta c.t.u.;*
10. *in via ulteriormente subordinata e gradata, in caso di mancato accoglimento di quanto chiesto al punto n. 5) condannare, per effetto della accertata usurarietà, la convenuta alla restituzione degli interessi moratori riscossi ammontanti ad € 5.589,47 oltre interessi legali a decorrere dal pagamento delle somme percepite indebitamente o in via subordinata dalla proposizione della domanda;*
11. *condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti, onorari di causa, rimborso forfettario del 15% ex art. 14 t.f. iva e cap come per legge.*

La pretesa attorea veniva contrastata dalla Banca di Credito Cooperativo [redacted] ritualmente costituitasi, la quale asseriva di essersi comportata correttamente e secondo le prescrizioni di legge nell'esecuzione del rapporto contrattuale, e contestava analiticamente – ritenendole insussistenti – le violazioni contrattuali addebitate dagli attori. Conseguentemente l'istituto bancario rassegnava le seguenti conclusioni: "nel merito, in via principale, rigettare integralmente ogni domanda avversaria, per i motivi tutti spiegati; 2) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ritenere e dichiarare la nullità della sola clausola relativa al Tasso di Mora pattuito, con salvezza dell'intero contratto comprese le clausole riguardanti l'interesse corrispettivo, gli oneri e le spese di qualsiasi genere pattuite, e, per l'effetto condannare la B.C.C. [redacted] alla restituzione dei soli interessi di mora, e solo qualora effettivamente percepiti; 3) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge".

L'istruttoria si concretizzava nell'espletamento di una ctu contabile da parte della [redacted], di cui lo scrivente giudice condivide metodo d'indagine e conclusioni, siccome in linea con i principi guida della materia ed immuni da vizi logici.

E proprio la condivisione, nei termini appena descritti, della ctu, esonera il giudicante dal prendere posizione sugli specifici motivi di censura illustrati dall'attore e dalla convenuta (cfr. *ex plurimis* Cass n 7701/18: "il giudice di merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione qualora aderisca alle elaborazioni del consulente che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte. In tal caso il giudice esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento: non è quindi necessario che si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte").

Di particolare rilievo, ai fini della decisione, devono considerarsi le valutazioni espresse dall'ausiliare del Tribunale alla pag 21 ("in contratto non risulta esplicitato il regime d'interesse in base al quale viene calcolato il piano di ammortamento – che come detto risulta essere quello degli interessi composti – circostanza quest'ultima che è foriera di anatocismo, il che comporta un cospicuo aumento dell'importo delle rate poste a carico della parte debitrice per il rimborso del prestito, come appreso analiticamente argomentato), alla pag 22 ("il piano di ammortamento relativo al finanziamento in esame risulta essere stato elaborato nel regime dell'interesse composto. Questo comporta di fatto una indebita "capitalizzazione degli interessi" dovuti su ciascuna rata, ed in definitiva la produzione di "interessi su interessi" in tal modo concretizzando il c.d. "fenomeno anatocistico" vietato dalla normativa vigente"), ed alla pag 58 dell'elaborato peritale ("Nel caso in esame il tasso d'interesse annuo effettivo globale (TAEG), risulta essere superiore non solo al tasso effettivo globale medio (TEGM) ma anche al corrispondente tasso soglia in vigore alla data di sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 2 della legge n.108/96 per il periodo corrispondente e per la relativa categoria di operazioni. Si verifica quindi la fattispecie della c.d. usura contrattuale oggettiva").

Si rileva, in particolare, come meriti condivisione il principio applicato dall'ausiliare dell'Ufficio per la rideterminazione del TAEG, derivante dal confronto tra il piano di ammortamento originario ed il piano ricalcolato secondo il regime dell'interesse semplice, siccome aderente ai principi elaborati dalla Suprema Corte in materia (cfr Cass n 19597/20).

Risulta in definitiva accertato che la banca ha applicato anatocismo ed interessi in misura usuraria nell'esecuzione del contratto per cui è causa per il complessivo importo di euro 28863,52 e quindi deve essere condannato a restituire agli attori tale somma (calcolata nella tabella riassuntiva di cui alla pag 76 della ctu e composta per euro 25682,96 da interessi usurari e 3180,56 da importi corrisposti ma non dovuti).

Le spese di lite e quelle di cui seguono la soccombenza e le prime vengono liquidate in base allo scaglione del d. m. n. 55 / 14 comprendente l'importo pari al *decisum*, con maggiorazione del 20 % rispetto al compenso medio per avere il difensore rappresentato in giudizio più soggetti aventi l'identica posizione processuale ( art. 4 co. 2 d. m. n. 55 / 14 , come modificato dal d.m. n. 37 / 18 ) .

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie la domanda e per l'effetto condanna – per le ragioni espresse in narrativa – la convenuta al pagamento in favore degli attori dell'importo di 28863,52 , maggiorato di interessi a far data dal deposito della domanda e fino al soddisfo ed al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro [REDACTED] per compenso , oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 % , iva e cap;

spese di cui definitivamente a carico della convenuta , salvo il vincolo di solidarietà nei confronti del consulente .

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., allegata al verbale.

Larino , 13 settembre 2021

Il giudice onorario  
dott. Riccardo De Mutiis